

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: sentenza di primo grado confermata in appello: L.600.000 di multa, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e ad una provvisoria stabilita in L.40.000.000, in favore della costituita parte civile.

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Cadeva, a causa della rottura di una sbarra, da una impalcatura priva di parapetto sulla quale era salito per attendere alla precipitazione di materiali inerti su una griglia e, successivamente, su una tramoggia. L'impalcatura era anche priva di ulteriori di misure idonee ad impedirne la caduta ed il lavoratore non si era assicurato con una cintura di sicurezza.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Il titolare dell'impresa deve stabilire e pretendere che le mansioni svolte nel cantiere siano poste in essere in condizioni di assoluta sicurezza, anche contro cadute dall'alto. Ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà far carico, a titolo di colpa specifica, ex art.43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art.589 c.p., comma secondo, ed art.590 c.p., comma terzo, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione" (vedi Sez.IV sent.n.09616 del 14 settembre 1991, RV. 188214 Imp. Di Fazio).

Una eventuale colpa concorrente della vittima non può rilevare ai fini dell'esclusione di responsabilità del datore di lavoro o equiparati, stante che solo il comportamento anormale di essa, e cioè quello impreveduto ed imprevedibile, è capace di scindere il nesso di causalità di cui sopra. In tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei soggetti indicati dall'art.4 del DPR n.547 del 1955 che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire gli effetti pure della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata.

Note:

Esito: Dichiarò inammissibile il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500.00 euro a favore della Cassa delle ammende. Lo condannò altresì al rimborso delle spese di questo grado a favore della parte civile, e che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 20,00 per esborsi.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2002

Numero: 4849

Sezione: IV

cod. 15

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.